

Approvato con D.C.C. N. 2 del 24.01.2019

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**

### **INDICE**

- Art. 1 Oggetto e definizioni**
  - Art. 2 Finalità del trattamento**
  - Art. 3 Diretta visione delle immagini**
  - Art. 4 Trattamento dei dati personali**
  - Art. 5 Notificazione**
  - Art. 6 Titolare e Autorizzato al trattamento**
  - Art. 7 Funzioni dell'Autorizzato al trattamento**
  - Art. 8 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**
  - Art. 9 Incaricati della gestione dell'impianto di videosorveglianza**
  - Art. 10 Accesso ai sistemi e parola chiave**
  - Art. 11 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**
  - Art. 12 Modalità da adottare per i dati videoripresi**
  - Art. 13 Obbligo degli operatori**
  - Art. 14 Informazioni rese al momento della raccolta**
  - Art. 15 Diritti dell'interessato**
  - Art. 16 Sicurezza dei dati**
  - Art. 17 Limiti alla utilizzazione di dati personali**
  - Art. 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**
  - Art. 19 Comunicazione dei dati personali**
  - Art. 20 Tutela dei dati personali**
  - Art. 21 Pubblicità del regolamento**
  - Art. 22 Modifiche regolamentari e rinvio dinamico**
  - Art. 23 Entrata in vigore**
- Allegato A – Tipologie di impianti**
- Appendice - Normativa di riferimento**

## Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castelnuovo Magra collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al G.D.P.R. - Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento UE") e al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs.196/2003 come adeguato al suddetto Regolamento UE dal D.Lgs.101/2018 (di seguito "Codice").
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) Per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per "**trattamento**" tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
  - d) per "**titolare**", l'Ente Comune, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "**autorizzato al trattamento**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per "**incaricati**", le persone fisiche, che l'autorizzato al trattamento ha demandato a compiere operazioni di trattamento;
  - g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## Art. 2 - Finalità del trattamento

1. Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati, in relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, riducendo al minimo l'utilizzo dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli

casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
3. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
  - attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
  - vigilare in materia di sicurezza urbana e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
  - attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
  - monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi di traffico;
  - tutelare la sicurezza urbana così come definita dal D.M. 05.08.2008;
  - a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione al Comune e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - al controllo di determinate aree anche ai fini della tutela ambientale;
4. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.
5. Nelle scuole eventuali impianti di videosorveglianza possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.
6. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana ed in particolare:
  - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
  - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - c) al controllo di determinate aree;
  - d) al monitoraggio del traffico;
  - e) per controllare discariche di sostanze pericolose, la tipologia dei rifiuti scaricati abusivamente e l'orario, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
  - f) ad effettuare controlli in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione di opportuni provvedimenti.
7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L.300/70 e ss.mm.ii.) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura dell'Autorizzato al trattamento dei dati sorvegliare le immagini inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali, edili, giardini durante la cura da parte di giardinieri, sedi stradali durante la pulizia ecc.

### **Art. 3 - Diretta visione delle immagini**

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate dall'ente.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il Responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

#### **Art. 4 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza. Le finalità del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D.Lg. 31 marzo 1998 n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale dalla normativa regionale (L.R.L. n.31/2008), nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della polizia locale.

#### **Art. 5 - Notificazione**

1. Il Comune di Castelnuovo Magra nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali ,qualora ne ricorrano i presupposti. (Art.33 Regolamento UE).

#### **Art. 6 - Titolare e autorizzato al trattamento**

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Castelnuovo Magra, di cui il Sindaco è rappresentante legale.
2. Il Comandante della Polizia Locale Responsabile del servizio è individuato quale autorizzato al trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3 lett. e).
3. L'autorizzato al trattamento deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. L'Autorizzato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati all'autorizzato al trattamento devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione.
6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dall'autorizzato al trattamento.

#### **Art. 7 - Funzioni dell'autorizzato al trattamento**

1. L'autorizzato al trattamento:
  - adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
  - cura l'informativa di cui agli artt.13,14 del Regolamento UE;
  - individua gli incaricati del trattamento;
  - dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
  - evade entro 30 giorni le richieste e i reclami;
  - secondo le modalità ed i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute dal Garante in materia di protezione dei dati personali;
  - dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
  - informa senza ingiustificato ritardo gli interessati in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà, affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;

- comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché egli notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. (Art. 33 Regolamento UE).

#### **Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale e agli incaricati addetti ai servizi di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto dal Comandante della Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, personale delle forze dell'ordine e gli addetti alla pulizia dei locali.
4. L'autorizzato al trattamento e alla gestione impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione dei dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 9 - Incaricati della gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Gli incaricati garantiscono il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale.
3. Con l'atto di nomina agli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

#### **Art. 10 - Accesso ai sistemi e parola chiave**

1. L'autorizzato al trattamento custodisce le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi nonché le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini.
2. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente all'autorizzato e agli incaricati, come indicato nei punti precedenti.
3. Gli incaricati, previa comunicazione scritta all'Autorizzato al trattamento, potranno autonomamente variare la propria password.

#### **Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il regolamento UE prevede espressamente dall'art.13 all'art.22
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, e se necessario aggiornati;
  - c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 5 e 6;
  - d) distrutti in caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento di dati personali;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. L'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione. Il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando dati anonimi
3. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale che potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente.
4. Le telecamere di cui al precedente comma consentono tecnicamente riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:
  - a) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione di ciascuna telecamera che rischierebbero di sfuggire al controllo a causa dello spostamento dei soggetti interessati;
  - b) comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate all'Autorizzato al trattamento dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
  - c) supporto logistico ad operazioni di polizia, per finalità specifiche di prevenzione o accertamento di reati, condotte nei luoghi soggetti a videosorveglianza.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del comando di polizia locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
6. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

#### **Art. 12 - Modalità da adottare per i dati videoripresi**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte dell'autorizzato e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso di immagini conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione in un armadio, o struttura simile, dotato di serratura, apribile solo dall'Autorizzato e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
  - All'Autorizzato ed agli incaricati dello specifico trattamento;
  - Ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;

- All'amministratore del sistema del Comune di Castelnuovo Magra ed alla società fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - All'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
  8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo ed informatico), conservato nei locali del comando di polizia locale, nel quale sono riportati:
    - la data e l'ora di accesso
    - l'identificazione del terzo autorizzato
    - i dati per i quali si è svolto l'accesso
    - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso
    - le eventuali osservazioni dell'incaricato
    - la sottoscrizione del medesimo.
  9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolari meritevoli di tutela.
  10. La diffusione delle immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

#### **Art.13 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici o aperti al pubblico mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del comandante della Polizia Locale.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art.14 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Castelnuovo Magra, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade, nelle piazze negli edifici in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura "Comune di Castelnuovo Magra – Area videosorvegliata".
2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione possono essere installati più cartelli.
3. Il Comune di Castelnuovo Magra, nella persona dell'Autorizzato, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art.15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di volantini nelle bacheche comunali e la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale.

### **Art.15 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e dell'Autorizzato al Trattamento oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - b) di ottenere, a cura dell'Autorizzato, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. Non può essere inoltrata dallo stesso soggetto altra richiesta, se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
  - c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. (Art. 2 terdecies del Codice)
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
4. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse all'Autorizzato preferibilmente tramite posta elettronica all'indirizzo della Polizia Locale del Comune Castelnuovo Magra, possono anche essere consegnate direttamente all'Ufficio della Polizia Locale o inviate mediante lettera raccomandata.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **-Art.16- Sicurezza dei dati.**

1. Alla sala controllo del Comando di Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal comandante o suo delegato, nella loro qualità di Autorizzati ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

### **Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art.18 del Regolamento UE.

### **Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art.15 del Regolamento UE

### **Art. 19 – Comunicazione dei dati personali**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Castelnuovo Magra a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è necessaria esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art.22 comma 3 del Codice.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate a compiere le operazioni del trattamento dall'Autorizzato.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 per finalità di sicurezza nazionale o difesa.

#### **Art. 20- Tutela dei dati personali**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art.15 all'art.22 del Regolamento UE.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della Legge 07 .08.1990 n.241 e ss.mm.ii., è l'autorizzato al trattamento dei dati personali, individuato come indicato dal precedente art.6.

#### **Art. 21 - Pubblicità del regolamento**

1. Al presente Regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e trasmesso via mail, ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale, ai consiglieri ed eventuali assessori esterni.

#### **Art. 22 - Modifiche regolamentari e rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme europee, statali e/o regionali vincolanti in attesa della loro formale modificazione.
2. Il presente regolamento è modificabile con deliberazione del Consiglio Comunale, ad eccezione degli allegati e dell'appendice allo stesso, che possono essere aggiornati, eliminati o integrati con determinazione del Responsabile della Polizia Locale.

#### **Art. 23 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento composto da 23 articoli e un allegato (A) e una appendice normativa di riferimento sostituisce a tutti gli effetti il precedente "regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2017.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di eventuali aggiornamenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

## **Allegato A**

### **– Tipologie di impianti**

1. Potranno essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevazione delle violazioni al codice della strada .
2. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad unico centro. E' necessaria la verifica preliminare del Garante.
3. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. E' necessaria la verifica preliminare del Garante.

4. L'impianto di videosorveglianza, attualmente composto da n. 14 telecamere posizionate nel territorio del Comune di Castelnuovo Magra è finalizzato a:

#### **A) Sicurezza e prevenzione:**

- a) Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
- b) Ordine e sicurezza pubblica (anche in futuro con la possibilità di collegamento e utilizzo diretto degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- c) Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle altre Forze di Polizia);
- d) Raccolta elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
- e) Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
- f) Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
- g) Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti.

Il Comune di Castelnuovo Magra, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza mediante l'utilizzo di telecamera mobile collocata di volta in volta in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose , nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento differenziato dei rifiuti. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alla finalità di tutela ambientale.

#### **B) Protezione della proprietà:**

- a) Tutelare i beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale, il patrimonio pubblico e prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

#### **C) Codice della strada:**

- a) Rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione di eventuali piani comunali del traffico;

#### **D) Supporto al sistema di protezione civile nel territorio comunale.**

### **Appendice - Normativa di riferimento:**

- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018** recante “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, adeguato al REGOLAMENTO UE dal **D.lgs. del 10.08.2018 n. 101** ;
- **Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267** e successive modifiche ed integrazioni;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ed in particolare all’art.6;
- **Circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2005**, n.558/A/471;
- **Decalogo del 29 novembre 2000** promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- **“Provvedimento in materia di videosorveglianza”** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010.